

Individuazione. Donne e diritti riproduttivi*

Bérengrère Marques-Pereira

Il saggio analizza il rapporto tra libertà riproduttive e il processo di individuazione delle donne. In particolare, l'autrice discute e tematizza i diritti riproduttivi in termini di diritti di cittadinanza e la libertà riproduttiva come cristallizzazione della

domanda di diritti politici, civili e sociali, mettendone quindi in luce la trasformazione – veicolata e stimolata nel contesto delle conferenze internazionali organizzate dalle Nazioni unite – da diritti di cittadinanza in diritti umani.

RPS

parola chiave 2

1. Introduzione

Per molto tempo le donne sono state escluse dai tre grandi simboli dell'individuazione: lo scambio monetario, lo scambio contrattuale e quello dialettico. La questione dell'individuazione delle donne risiede nel loro riconoscimento come soggetti al di là dei ruoli loro assegnati (di madre e moglie). Nel simboleggiare il privato domestico all'interno della ripartizione del lavoro tra uomini e donne, al momento della formazione della cittadinanza, esse sono state escluse dai simboli dell'individuazione: dalla moneta, come mezzo di pagamento capace di affrancare l'individuo dal debito economico e sociale; dal diritto, le cui forme democratiche di libertà e eguaglianza definiscono l'individuo come cittadino liberato dai condizionamenti della tutela; infine dalla dialettica come sistema di comunicazione che permette all'individuo di esistere nello spazio pubblico, come soggetto politico. L'assegnazione al lavoro domestico non retribuito le escludeva dallo scambio monetario. Il Codice napoleonico organizzava il loro assog-

* Il saggio qui presentato è la traduzione di un capitolo del libro *L'économie autrement en hommage à Jacques Nagels* (2006), Editions de l'Université de Bruxelles a cui hanno contribuito Alaluf Matéo, Allé Michel, Amin Samir, De Meumeester Jean Luc, Dewatripont Mathias, Drumaux Anne, Houtart François, Marques-Pereira Bérengrère, Roland Gérard, Telò Mario. Si ringrazia l'editore per aver concesso il permesso di pubblicazione.

gettamento alla tutela del padre o del coniuge; la *Common law* era al riguardo più flessibile. La monopolizzazione maschile del potere politico le escludeva, fino a non molto tempo fa, nelle comunità, dalla rappresentanza parlamentare e dalla decisione politica.

La dinamica di individuazione è passata, per le donne, attraverso una serie di riforme legislative tra cui la fine dell'autorità del coniuge e di quella paterna, la libera disposizione dei beni e dei frutti del proprio lavoro, il diritto al divorzio, la libertà di stipula di contratti, la capacità di stare in giudizio così come la piena capacità di disporre del proprio corpo attraverso la libertà riproduttiva o la lotta contro la violenza fisica di cui possono essere oggetto da parte degli uomini.

In particolare, l'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) è stata e continua ad essere una questione di rilievo nel processo di individuazione delle donne. Che sia nelle Americhe o in Europa, l'aborto resta penalizzato in tutte le fattispecie (Cile, El Salvador) o sfugge al diritto penale solo nel caso si tratti di salvare la vita della madre (Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti, Honduras, Irlanda, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Repubblica Dominicana e Venezuela) o, più estensivamente, di preservare la sua salute fisica (Argentina, Bolivia, Costarica, Ecuador, Perù o Polonia) (Lagarde, 2003). Il riconoscimento del diritto all'aborto può ancora costituire, come negli Stati Uniti, oggetto di contestazioni o rappresentare una questione più delicata per alcuni paesi come la Germania al momento della sua riunificazione o in occasione dell'allargamento dell'Unione Europea (Malta, Polonia). Insomma, la libertà riproduttiva è ben lungi dall'essere acquisita e le donne non detengono ancora oggi in grandi aree del mondo la capacità di disporre liberamente di sé. Questa estensione alle donne di uno dei principi cardine dell'individualismo liberale classico continua ad essere al centro di un'ampia letteratura accademica, in particolare anglofona e ispanofona¹. Al di là dell'analisi dei processi di politicizzazione e di (non-)decisione riferiti a questo tema nei differenti contesti nazionali, un numero sempre più ampio di ricerche colloca la costruzione del diritto all'aborto, e più in generale dei diritti riproduttivi, nel quadro dei diritti di cittadinanza e dei diritti umani². È in questa prospettiva, e in un contesto internazionale, che mi ripropongo di mettere in luce ciò che lega la libertà riproduttiva al processo di individuazione delle donne.

¹ Si vedano in particolare Mendoza Villavicencio, 2003; McBride Stetson, 2001.

² Si vedano in particolare Cook e Dickens, 2003; de Araujo e Montebello, 2002.

2. Diritti riproduttivi e cittadinanza

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato generale di benessere fisico, mentale e sociale; essa non si riduce alla sola assenza di malattie. Si può estendere questa definizione alla salute riproduttiva che si riferirebbe a tutti gli aspetti legati alla riproduzione: la capacità di godere di una vita sessuale soddisfacente e priva di rischi, la libertà di procreare nel momento e secondo il ritmo desiderati dall'individuo, quella di non procreare, il diritto all'informazione e all'accesso ai sistemi di controllo della fecondità al pari del diritto di accesso ai servizi sanitari che permettono di portare a termine una gravidanza e di partorire in sicurezza. Quanto ai diritti riproduttivi, lungi dal limitarsi al solo accesso ai servizi di salute riproduttiva (*services de santé reproductive*), essi includono il diritto alla contraccezione e all'interruzione volontaria di gravidanza, ma anche l'eliminazione delle sterilizzazioni forzate come quelle praticate in paesi come il Brasile (Marques-Pereira e Carrier, 1996).

Dalla fine degli anni sessanta in Europa occidentale e Nord America, e alla fine degli anni ottanta in Sud America, le rivendicazioni sulla libertà riproduttiva si inserivano all'interno di un processo di politicizzazione di ciò che era riferito al corpo. Si concentravano sulla definizione stessa di ciò che è considerato politico e di ciò che non lo è: la posta in gioco era una politicizzazione di ciò che era stato vissuto fino a quel momento come intimo, privato, un tabù. Quando il silenzio che avvolgeva il tema dell'aborto si infrange e prende spazio un dibattito pubblico e politico, emerge una dinamica complessiva di ampliamento della cittadinanza (Marques-Pereira, 2003). In effetti la questione rientra nell'estensione di un principio del liberalismo classico: la libertà di disporre di sé. In questo senso, la rivendicazione della libertà riproduttiva rimanda a un diritto-libertà che l'individuo possiede di fronte allo Stato in un regime democratico e può essere interpretato come un diritto civile (Jenson, 1996). Allo stesso tempo, tale libertà veniva legittimata dalla lotta contro l'aborto clandestino e in questo senso rinviava ad una problematica di eguaglianza sociale tra le donne che si trovavano di fronte a questa situazione, a politiche di salute pubblica che toccano diritti-crediti che l'individuo vanta sullo Stato nel momento in cui quest'ultimo prende la forma dello Stato sociale. Questa rivendicazione cristallizzava dunque in sé alcune dimensioni civili e sociali della cittadinanza (Marques-Pereira, 1997). Analogamente, una libertà riproduttiva di questo tipo, legata ad un tempo ai

diritti civili e a quelli sociali, incide sulle potenzialità racchiuse nei diritti politici laddove il loro esercizio permette agli attori individuali e collettivi di pesare sui rapporti di forza all'interno dello spazio pubblico e politico.

Connessa ai diritti politici, la libertà riproduttiva procede di pari passo con le lotte dei movimenti delle donne, vale a dire con l'affermazione di un soggetto politico nuovo che si batte e negozia per il riconoscimento di un'identità collettiva fondata sulla visibilità dei rapporti di genere. Da questo punto di vista, l'individuazione delle donne rinvia alla capacità di parlare e agire in nome proprio senza dover costantemente riferirsi a categorie sociali d'appartenenza. Una tale acquisizione è stata l'espressione del rifiuto di ogni naturalizzazione dei ruoli e delle funzioni sociali e della separatezza, data per scontata, dei ruoli attorno alla linea di demarcazione tra il lavoro legato allo spazio pubblico-politico e a quello privato-domestico, per trasformare in cosa pubblica ciò che prima era vissuto come privato. Questa dinamica di soggettivizzazione sociale e politica poggia su un processo collettivo che non permette di limitare l'individuazione al semplice individualismo anche se i due elementi sono legati *da* e *dentro* la tradizione liberale classica e utilitarista. Tale processo è passato attraverso la costruzione di un'autonomia fondata sull'emancipazione dalle differenti forme di tutela maritale, paterna e maschile, che ha permesso ad ogni donna di impegnarsi in gruppi e istituzioni sociali e politiche per dare vita a nuovi rapporti di potere. In questo modo la capacità delle donne di pesare sui rapporti di forza nel contesto dello spazio pubblico è diventata concepibile e possibile. È in questo quadro generale che la rivendicazione della libertà riproduttiva è emersa in Europa occidentale e nelle Americhe. In questa prospettiva l'aborto rappresenta la conquista da parte delle donne del controllo della propria vita e una lotta contro la strumentalizzazione del loro corpo che le politiche demografiche possono rappresentare promuovendo la natalità o vietando l'interruzione di gravidanza e permettendo contemporaneamente la sterilizzazione forzata.

Connessa ai diritti civili, questa libertà rinvia al principio d'individuazione del liberalismo classico e utilitarista ovvero la capacità dell'individuo di disporre di sé stesso, cosa che rappresenta, in questo caso, la possibilità di andare oltre le determinazioni proprie del corpo. Peraltro il diritto delle donne di disporre del proprio corpo attiene all'integrità fisica e psichica; ancora, la penalizzazione dell'aborto rappresenta l'intrusione dello Stato o della gerarchia ecclesiastica in que-

stioni individuali, private, rientranti nella coscienza personale degli individui. Infine, questa libertà individuale si coniuga con l'eguaglianza sociale: se *connessa ai diritti sociali*, in effetti la libertà riproduttiva è legata alle politiche sanitarie pubbliche. Bisogna senz'altro tenere presente che i diritti sociali, per concretizzarsi, dipendono da determinate condizioni: senza ospedali, senza reti di servizi sociali, qualunque esercizio di diritto alla salute è impossibile; eccole, le tante responsabilità delle autorità pubbliche.

Da questo punto di vista la libertà riproduttiva cristallizza in sé i diritti-libertà di fronte allo Stato e i diritti-crediti su questo stesso Stato e illustra l'interrelazione presente tra i differenti livelli, civile, politico e sociale, della cittadinanza. Collegare così i diritti riproduttivi ai diritti di cittadinanza vuol dire sottolineare che questi ultimi, ben lungi dall'essere statici, sono costruiti su due aspetti, come sottolineava Terence Marshall nel suo famoso saggio *Social Class and Citizenship* (1992). L'approfondimento della cittadinanza in effetti si muove su due livelli: l'estensione dei diritti esistenti a nuove categorie di persone e l'inclusione di nuovi elementi nella definizione di cittadinanza. Peraltro, se teniamo presente che non tutte le rivendicazioni hanno a che fare necessariamente con la cittadinanza, c'è modo di sottolineare che quest'ultima impegna la responsabilità dello Stato. Per quanto riguarda le libertà, lo Stato deve astenersi da qualunque intrusione nella vita privata degli individui. Per ciò che concerne invece i diritti-crediti, lo Stato ha l'obbligo di garantirli attraverso la realizzazione di politiche sociali, l'organizzazione di spazi collettivi o di servizi pubblici.

Possiamo ancora domandarci se i diritti riproduttivi come diritti di cittadinanza fanno riferimento a una cittadinanza universalista o non invece a una «cittadinanza differenziata», secondo l'espressione di Marion Iris Young (1990)? Gli uomini ne sono di fatto esclusi e fanno parte di diritti settoriali specifici delle donne?

Da un lato, uomini e donne costituiscono ciascuno la metà dell'umanità e non una categoria sociale tra le altre. Dall'altro, accade che i diritti degli uomini in materia di riproduzione siano oggetto di scherzo (sterilizzazione senza consenso). L'accesso a servizi di salute riproduttiva di qualità, all'informazione e all'educazione sessuale, a servizi per l'infanzia, non possono peraltro essere considerati come un diritto specifico delle donne. Esso comporta strutture collettive, servizi pubblici, prestazioni monetarie e in natura che sono essenziali per una maggiore responsabilizzazione degli uomini in materia di riproduzione e per la divisione del lavoro domestico. Se è vero che gli uomini sono

titolari di diritti riproduttivi, l'universalità della nozione non può limitarsi a questa constatazione poiché, al livello attuale dei rapporti di genere, i diritti riproduttivi si pongono alle donne in termini di libertà riproduttiva, questione ben più ampia nel quadro della loro individuazione. Se l'universalità dei diritti riproduttivi risiede nell'individuazione di soggetti sociali e politici, gli uomini e le donne conoscono, a questo riguardo, una disparità di trattamento: per queste ultime, la sfida è quella del riconoscimento come soggetti al di là dei ruoli assegnati di madri e mogli, al contrario degli uomini che non sono mai stati ridotti ad una identità imposta di padre. Dunque è proprio l'autonomia privata e pubblica delle donne che è in gioco e non quella dell'uomo, poiché sono le donne ad essere assimilate alle madri. In effetti la loro individuazione passa attraverso la dissociazione tra l'identità di donne e il loro ruolo di madri (Tahon, 1997).

3. Dai diritti di cittadinanza ai diritti umani

Attualmente i diritti riproduttivi sono legittimati, a livello internazionale, in nome dei diritti umani³. Il ricorso alla dialettica politica dei diritti umani legittima i sostenitori della libertà riproduttiva e promuove quest'ultima come rivendicazione legittima formulata e sostenuta da attori legittimi. Un discorso di questo tipo è un principio al contempo procedurale e sostantivo: procedurale nella misura in cui l'interazione politica nella democrazia rappresentativa si fonda sull'inclusione (di nuovi diritti, nel caso specifico); sostantivo poiché si tratta di un discorso politico che obbliga a far spazio all'espressione pubblica di esperienze e prospettive sempre specifiche, in quanto situate dal punto di vista sociale e storico, che pure trascendono dalla loro particolarità.

Questa prospettiva deve essere riposizionata in un contesto di globalizzazione e di crescente interdipendenza che ha visto l'istituzionalizzazione delle richieste avanzate da alcuni movimenti e organizzazioni di donne a livello mondiale. La costruzione di nuovi spazi pubblici dove si esprimono gli Stati (conferenze internazionali) e gli attori

³ Noi utilizzeremo il termine «diritti umani» (come gli anglofoni, gli ispanofoni e i lusofoni), visto lo scorrimento (slittamento) che la lingua francese opera frequentemente tra il termine generico «diritti dell'Uomo» e il termine maschile «diritti dell'uomo».

sociali (forum paralleli) ha facilitato la costruzione di beni comuni su scala mondiale ivi inclusi i diritti umani e i diritti riproduttivi (Marques-Pereira, 2000). La lotta contro le discriminazioni legate ai rapporti di genere acquisisce un riconoscimento e una legittimità internazionale che incoraggiano gli Stati a modificare le proprie normative in materia; ma allo stesso tempo essi sono sempre meno dotati di mezzi materiali e politici in grado di permettere l'esercizio di quegli stessi diritti.

Non ci pronunceremo in questa sede sulla questione se ci si trovi in presenza di una erosione di sovranità statale o di una ricomposizione dello Stato (Marques-Pereira e Paye, 2004). Secondo Brian Turner, siamo di fronte a ad una disintegrazione dello Stato nei poli interrelati all'economia globale e all'esplosione della cittadinanza o ad uno sviluppo della cittadinanza fondato sui diritti umani (Turner, 1997). In quest'ultima ottica, staremmo assistendo al radicamento dei diritti di cittadinanza nella problematica dei diritti dell'Uomo. «Nella gerarchia democratica delle norme attualmente riconosciuta, l'umanità esige la cittadinanza e l'essere umano non potrebbe essere presentato come una sezione del popolo non più della donna che non potrebbe essere considerata come una particolarità singolare dell'umanità, quando essa stessa è una delle due modalità finite, uno dei due insiemi di tutti gli insiemi [...] siamo nell'epoca in cui la filosofia repubblicana elaborata in età classica dai pensatori dei diritti dell'uomo [...] è di ritorno. Questa filosofia tende ad iscrivere i diritti individuali non nel solo esercizio di una volontà disincarnata ma nell'adeguamento della città politica alle determinanti fondamentali della vita umana. Essa obbliga a reimpiantare i diritti del cittadino nei diritti dell'uomo» (Kriegel, 1998, pp. 141-142).

In ogni caso, il principio di eguaglianza dei diritti tra uomini e donne come il divieto di ogni discriminazione sulla base del sesso sono consacrati a livello internazionale da diversi strumenti giuridici, sia che si tratti della Carta delle Nazioni Unite del 1945 (articoli 1 e 55) o della risoluzione del 22 giugno 1946 del Consiglio economico e sociale dell'Onu che istituisce una Commissione sulla condizione della donna, avente per obiettivo la formulazione di raccomandazioni miranti a promuovere i diritti delle donne in diversi ambiti o ancora della *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (Cedaw) del 1979. Quest'ultima è opera della Commissione sulla condizione della donna nel quadro del *Decennio della Donna* (1975-1985). La Cedaw non soltanto riconosce l'eguaglianza dei diritti tra le

donne e gli uomini in tutti i campi ma enumera gli obblighi che risiedono in capo agli Stati perché si elimini ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. La Commissione sulla condizione della donna in seno alle Nazioni Unite ha organizzato diverse conferenze mondiali: a Città del Messico nel 1975 (*Donne, Pace e Sviluppo*), a Copenaghen nel 1980 (alla metà del *Decennio della Donna* che si è chiuso a Nairobi nel 1985) e a Pechino nel 1995 sui *Diritti delle donne*. Nel giugno del 2000, l'Assemblea generale dell'Onu ha convocato a New York una sessione straordinaria sul tema *Donne nell'anno 2000: eguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il XXI secolo* per valutare i progressi del Piano d'azione di Pechino a distanza di cinque anni.

Lo svolgimento di conferenze e forum, così come l'adozione di convenzioni e di raccomandazioni miranti all'eliminazione, su scala internazionale, delle discriminazioni nei confronti delle donne sono strettamente legate alla crescente partecipazione delle donne stesse nello spazio pubblico internazionale. Attraverso l'azione delle Ong e grazie alla loro partecipazione ai lavori preparatori delle conferenze mondiali, le donne hanno trovato posto nei dibattiti internazionali dedicati alle problematiche che le riguardano più da vicino. Ecco dunque arrivare il riconoscimento dei diritti riproduttivi (Marques-Pereira e Raes, 2002; Alfarache Lorenzo, 2003).

Nel 1946, l'Onu creava la Commissione sulla popolazione che ha censito per la prima volta la situazione demografica mondiale e ha indetto lo svolgimento, con cadenza decennale, delle Conferenze internazionali sulla popolazione. Il postulato di una crescita demografica mondiale troppo rapida giustificò la messa in opera di politiche anti-natalità in un numero sempre maggiore di paesi. Tra le raccomandazioni adottate a Bucarest nel 1974 e a Città del Messico nel 1984, figura la generalizzazione dell'accesso agli strumenti di contraccezione, senza fare alcuna menzione, all'epoca, dell'aborto. Allo stesso modo, la dichiarazione di Teheran introduce nel 1988 il diritto alla pianificazione familiare, riconoscendo ai genitori il diritto a scegliere il numero e la cadenza delle nascite e a ricevere l'informazione e l'educazione necessarie. Si tratta del primo strumento internazionale che stabilisce la nozione di decisione libera e responsabile dei genitori rispetto al numero e alla cadenza delle nascite dei propri figli. Non è ancora riconosciuto come diritto di ogni individuo né si menziona la possibilità di non procreare e di utilizzare la contraccezione. La procreazione considerata come libera e responsabile rimanda, in effetti, al dovere delle coppie di tener presente lo sviluppo equilibrato della comunità e

della società. Non si può non constatare che in questa prospettiva demografica la capacità riproduttiva delle donne è strumentalizzata a beneficio del benessere delle generazioni future e della società nel suo insieme.

In compenso, rispetto alle Conferenze sulla popolazione, le Conferenze dell'Onu dedicate alle donne utilizzano un proprio linguaggio nel prendere in considerazione l'individuazione di queste ultime. Nel 1985 la Conferenza di Nairobi, è vero, non fa menzione del diritto all'Igv ma introduce la nozione di integrità corporea e di controllo della fecondità, precisando che le donne hanno il diritto di avere o meno dei figli e l'articolo 16 della Cedaw specifica che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini di decidere liberamente e in modo responsabile del numero e della nascita dei propri figli, ma non cita tuttavia l'accesso alla pianificazione familiare, il congedo di maternità e i servizi di cura per l'infanzia. Nel 1993 la *Conferenza di Vienna sui Diritti dell'Uomo* fissa un principio fondamentale, stabilendo in maniera esplicita che le gravidanze forzate costituiscono una violazione dei diritti umani. Parallelamente alla conferenza aveva luogo una sessione del Tribunale mondiale sulle violazioni dei diritti umani delle donne molto attivo nel denunciare l'aborto clandestino come una forma di violenza nei loro confronti. Il riconoscimento di una nuova generazione di diritti fondamentali che inglobava i diritti sessuali e riproduttivi interveniva così in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell'Uomo, in cui si affermava che «i diritti fondamentali della donna e della bambina rappresentano una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti universali della persona» (United Nations, 1993, p. 472). Era la prima volta che una dichiarazione internazionale riconosceva i diritti fondamentali delle donne come parte integrante dei diritti dell'Uomo. Gli effetti di questo riconoscimento si manifestarono nel corso dell'Assemblea generale dell'Onu che adottò, nel dicembre 1993, la *Dichiarazione sulla violenza contro le donne*: il primo strumento giuridico internazionale che riconosce le violenze sulle donne come violazione dei diritti umani.

Peraltro la *Conferenza del Cairo sulla Popolazione e lo Sviluppo*, nel 1994, segnava una rottura rispetto alle conferenze sulla popolazione. Vi si consacrava esplicitamente il controllo della riproduzione come diritto umano tanto per gli individui che per le coppie, affermando che «la promozione dell'eguaglianza e dell'equità tra i sessi, il rafforzamento del potere delle donne, l'eliminazione di tutte le violenze contro le stesse e la certezza del controllo delle donne sulla propria fecondità,

sono la pietra angolare dei programmi sulla popolazione e lo sviluppo» (United Nations, 1994, pp. 515-516). Questa conferenza recepiva esplicitamente l'Igv nel quadro dei diritti riproduttivi e della salute riproduttiva, pur dovendo ammettere che solo le legislazioni nazionali possono disciplinare la pratica dell'aborto (paragrafo 8 dell'*Action plan*). Parallelamente alla Conferenza del Cairo, si svolgeva l'*Udienza del Cairo sulla salute riproduttiva e i diritti umani*, durante la quale l'aborto clandestino venne di nuovo considerato come una violazione dei diritti umani delle donne.

Un anno dopo, la Conferenza di Pechino affermava la necessità di realizzare dei servizi di pronto soccorso per il parto, di rivedere le leggi che penalizzavano le donne che interrompevano la gravidanza e riconosceva il loro diritto di «esercitare il controllo sulle questioni relative alla loro sessualità, al di fuori di ogni coercizione, discriminazione o violenza e di adottare liberamente e responsabilmente le proprie decisioni al riguardo» (United Nations, 1995, p. 669) (paragrafo 96 della *Piattaforma d'azione*). Per la prima volta una conferenza internazionale affrontava riproduzione e sessualità dissociandole. La piattaforma d'azione della Conferenza di Pechino riconosceva, anche in questo caso per la prima volta, che i diritti umani delle donne ricomprendono il diritto al controllo della sessualità, della salute sessuale e della riproduzione. In contemporanea con la Conferenza di Pechino, presso il Forum delle Ong di Huairou, un *Tribunale sulla valutazione dei diritti umani delle donne* traccia un bilancio dei progressi e degli arretramenti registrati sul tema dopo le Conferenze di Vienna, del Cairo e di Copenaghen. Il diritto all'Igv in buone condizioni sanitarie vi era di nuovo affermato come diritto umano.

Da un lato, non va sottovalutata l'importanza dei forum paralleli delle conferenze internazionali. Poiché è sul lungo periodo che la portata politica dei principi che in essi vengono sostenuti esercita i suoi effetti sui processi decisionali nazionali. In effetti, l'organizzazione di questi forum si iscrive in un fenomeno di partecipazione, non meno importante della rappresentanza delle donne in seno alle conferenze internazionali. Il tema della rappresentanza costituisce una sfida fondamentale per la loro autonomia, privata e pubblica. Valorizzare la partecipazione a danno della rappresentanza rischia di fare della cittadinanza nella società civile (sia a livello nazionale che internazionale) una cittadinanza di seconda classe, considerata l'articolazione dei meccanismi decisionali. Ma valorizzare la rappresentanza a danno della partecipazione rischia di privare lo scambio deliberativo del-

l'espressione di esperienze e di prospettive che sono riuscite a modificare dopo trent'anni le rappresentazioni simboliche riguardanti i rapporti di genere, tanto nello spazio privato-domestico che negli spazi pubblici. Queste rappresentazioni simboliche sono essenziali per la definizione dei termini in cui si strutturano le sfide decisionali, i dibattiti pubblici e politici.

D'altra parte, la portata giuridica delle dichiarazioni internazionali e dei programmi d'azione è debole, anche rispetto agli stessi Stati firmatari. Si tratta di raccomandazioni che dovrebbero guidare l'azione degli Stati. Le convenzioni internazionali, quanto ad esse, non acquisiscono forza di legge se non dopo la ratifica da parte degli organi legislativi degli Stati. Così la ratifica della Cedaw non ha comportato la fine delle discriminazioni nei confronti delle donne. Nel 1995, anno della Conferenza di Pechino, si contavano solo 137 ratifiche della Cedaw; quattro anni più tardi arrivavano a 163 tra le quali tutti i paesi nordici, l'insieme dei paesi dell'Unione europea e di quelli americani, con l'unica importante eccezione degli Stati Uniti. Tra gli Stati ratificanti, tutti gli Stati arabi hanno espresso delle riserve, come pure il Bangladesh, la Cina, l'India e il Pakistan e, tra gli Stati latino-americani, l'Argentina, il Brasile, il Cile, El Salvador e il Venezuela, in particolare per delle questioni legate proprio ai diritti riproduttivi. L'efficacia della Convenzione ne è uscita indebolita.

Infine, si deve senz'altro tenere presente che storicamente i processi di individuazione propri della formazione della cittadinanza sono legati allo sviluppo dello Stato nel quadro nazionale. In questo senso, concepire la libertà riproduttiva come diritto di cittadinanza resta essenziale. Ancora oggi, non è il caso di sottovalutare il fenomeno Stato-nazionale, anche se l'approccio alla libertà riproduttiva come diritto umano, conferisce alla rivendicazione la forza di un interesse generale, collocandola in un processo di legittimazione all'interno del fenomeno di globalizzazione e di interdipendenza crescente degli Stati.

Riferimenti bibliografici

- Alfarache Lorenzo A., 2003, *La construcción del derecho al aborto como derecho de las mujeres*, in Castañeda Salgado M. (a cura di), *Interrupción voluntaria del embarazo, Reflexiones teóricas, filosóficas y políticas*, Unam, Città del Messico, pp. 131-152.
- Cook R. e Dickens B., 2003, *Human Rights Dynamics of Abortion Law Reform*, «Human Rights Quarterly», n. 25, pp. 1-59.

- de Araujo N. e Montebello M., 2002, *Proteção internacional aos direitos da mulher*, in Piosevan F., *Direitos humanos, Globalização econômica e integração regional. Desafios do direito constitucional internacional*, Editora Max Limonad, San Paolo, pp. 713-727.
- Jenson J., 1996, *La citoyenneté à part entière. Peut-elle exister?*, in del Ré A. e Heinen J. (a cura di), *Quelle citoyenneté pour les femmes?*, L'Harmattan, Parigi, pp. 25-46.
- Kriegel B., 1998, *Parité et principe d'égalité*, in *Sur le principe d'égalité (Conseil d'Etat)*, La Documentation Française, Parigi.
- Lagarde M., 2003, *La condición humana de las mujeres*, in Castañeda Salgado M. (a cura di), *Interrupción voluntaria del embarazo, Reflexiones teóricas, filosóficas y políticas*, Unam, México, pp. 31-59.
- Marques-Pereira B., 1997, *Reproduction et citoyenneté*, in Marques-Pereira B. (a cura di), *Femmes dans la cité. Amérique latine et Portugal*, «Sextant», n. 8, pp. 169-179.
- Marques-Pereira B., 2000, *Gouvernance, citoyenneté et genre*, in Gobin C. e Rihoux B. (a cura di), *La démocratie dans tous ses états*, Academia-Bruylant, Absp-Cf, Bruxelles, pp. 41-50.
- Marques-Pereira B., 2003, *La citoyenneté politique des femmes*, A. Colin, Parigi.
- Marques-Pereira B. e Carrier A. (a cura di), 1996, *La citoyenneté sociale des femmes au Brésil*, L'Harmattan/Cela-Is, Parigi.
- Marques-Pereira B. e Paye O., 2004, *Introduction*, in Paye O. (a cura di), *Que reste-t-il de l'Etat? Erosion ou Renaissance*, Academia-Bruylant, Bruxelles, pp. 11-19.
- Marques-Pereira B. e Raes F., 2002, *Les droits reproductifs comme droits humains: une perspective internationale*, in Coenen M.-Th. (a cura di), *Corps des Femmes. Sexualité et Contrôle Social*, De Boeck Université, Bruxelles, pp. 19-38.
- Marshall T.H., 1992, *Social Class and Citizenship*, Verso, Londra.
- McBride Stetson D. (a cura di), 2001, *Abortion Politics, Women's Movements, and the Democratic State*, Oxford University Press, Oxford.
- Mendoza Villavicencio H., 2003, *Bibliografía sobre aborto*, in Castañeda Salgado M. (a cura di), *Interrupción voluntaria del embarazo, Reflexiones teóricas, filosóficas y políticas*, Unam, México, pp. 183-243.
- Tahon M.-B., 1997, *La maternité comme opérateur de l'exclusion politique des femmes*, in Tremblay M. e Andrew C. (a cura di), *Femmes et représentation politique au Québec et au Canada*, Les éditions remue-ménage, Montréal, pp. 19-32.
- Turner B., 1997, *Citizenship Studies: A General Theory*, «Citizenship Studies», n. 1, vol. 1, febbraio, pp. 5-18.
- United Nations, 1993, *Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights*, Vienna, 14-25 giugno 1993, par. 18 del Programma d'azione, A/Conf.157/24, 13 ottobre 1993, in *The United Nations and The Advancement of Women 1945-1996*, New York, 1996.
- United Nations, 1994, *Programme of Action, adopted by the International Conference on Population and Development*, Il Cairo, 5-13 settembre 1994, cap. 2, art. 4,

A/Conf.171/13, 18 ottobre 1994, in *The United Nations and The Advancement of Women 1945-1996*, New York, 1996.

United Nations, 1995, *Report of the Fourth World Conference on Women*, Pechino, 4-15 settembre 1995, par. 96 del Programma d'azione, A/Conf.177/20, 17 ottobre 1995, in *The United Nations and The Advancement of Women 1945-1996*, New York, 1996.

Young M.I., 1990, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press, Princeton.

RPS

parola chiave 2

